

STATUTO

TERRA E LAVORO SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTRONOVO DI SICILIA PA
PIAZZA PEPI 9

Numero REA: PA - 198936

Codice fiscale: 85202480829

Forma giuridica: SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n.12777 rep. n.2903 racc.

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata:
"TERRA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA".
Con deliberazione di assemblea ordinaria può aderire ad una delle
associazioni di categoria riconosciute ed ai suoi organismi periferici
e settoriali accettandone gli statuti.

ART. 2 SEDE

La cooperativa ha sede legale nel comune di Castronuovo (o
Castronovo) di Sicilia.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza,
sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con
determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta
funzionalmente competenti.

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale costi-
tuenti la sede è di competenza dell'organo amministrativo.

ART. 3 DURATA

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà
esercitare il diritto di recesso con un preavviso di almeno
centoottanta giorni.

TITOLO II MODELLO SOCIETARIO - SCOPO ED OGGETTO REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 4 MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsa-
bilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal
codice vigente in materia di società cooperative.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti
dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in
tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale,
l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per
adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per
azioni, nei limiti della compatibilità.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo
patrimonio.

ART. 5 SCOPO ED OGGETTO

La società cooperativa, nel rispetto dei principi della mutualità, opera
senza finalità speculative e si propone di potenziare e valorizzare le
produzioni agricole dei soci nel quadro dei generali orientamenti
dell'economia agro-alimentare nazionale e degli obiettivi della
politica agricola comunitaria.

Essa si propone di promuovere la concentrazione dell'offerta dei prodotti dei soci sul mercato e la regolazione del prezzo relativo a vantaggio del produttore socio; a tal fine delibera regolamenti e programmi di produzione e di commercializzazione vincolanti per tutti i soci.

La cooperativa si propone inoltre di migliorare la qualità del prodotto e di disciplinare gli investimenti colturali in modo da contribuire ad adattare il volume dell'offerta delle produzioni agricole dei soci alle esigenze del mercato.

La cooperativa provvederà al condizionamento, confezionamento, trasferimento, commercializzazione ed ogni altra attività finalizzata all'introduzione delle produzioni agricole dei soci nei mercati nazionali ed esteri anche tramite vendita diretta ai consumatori finali. La società cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi nel rispetto delle generali finalità mutualistiche.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali, con ovvia esclusione degli atti e delle operazioni riservati dalla legge a società per le quali siano previsti particolari requisiti nella fase costitutiva od operativa. La cooperativa può richiedere contributi e finanziamenti ad ogni livello istituzionale, comprese l'Unione Europea, banche private e di affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere ed aderire a consorzi e fare quant'altro opportuno al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- acquistare e gestire a qualsiasi titolo (affitto, enfiteusi, eventuali altri rapporti agrari) fondi rustici e terreni in genere a gestione sociale e per la cessione ai singoli, mediante contratti di affitto o vendita, con le agevolazioni previste dalla legge;
- assumere l'esecuzione in proprio di opere di trasformazione fondiaria, sia per conto sociale che per enti pubblici e/o privati; progettare, eseguire e gestire opere di infrastrutture a servizio delle aziende, degli enti pubblici e privati, dei singoli soci e dei terzi in genere, quali strade, fabbricati, elettrodotti, pozzi, acquedotti, impianti di sollevamento e di distribuzione di acqua, impianti di irrigazione e simili;
- acquistare e gestire trattori, trebbie, mietitrebbie, automezzi e macchine agricole per impiegarle nella propria azienda, nelle aziende dei soci e per conto terzi;
- provvedere alla raccolta, alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agro-alimentari e zootecnici, anche per conto di terzi, progettando o gestendo gli impianti, i macchinari e gli stabilimenti all'uopo occorrenti;
- provvedere all'acquisto, distribuzione e commercializzazione, anche a terzi, di materie e prodotti necessari per l'attività agricola e zootecnica (sementi, concimi, anticrittogamici, insetticidi, bestiame e simili);
- curare la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per l'attività zootecnica quale l'allevamento di animali bovini, suini, ovini, equini, conigli, animali da cortile in genere;
- favorire e realizzare ogni altra iniziativa relativa all'attività agri-

- cola e zootecnica interessante la cooperativa ed i singoli soci;
- migliorare le condizioni economiche e sociali, morali e materiali, dei soci e dei lavoratori della terra in genere;
- costruire loculi cimiteriali, previo ottenimento dei provvedimenti amministrativi richiesti, da offrire in concessione ai soci, nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria e di ogni altro provvedimento in materia.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies codice civile.

La cooperativa potrà infine promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle Autorità Creditizie.

La cooperativa, con delibera di assemblea, potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 codice civile.

ART. 6 REQUISITI MUTUALISTICI

La cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.

L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 codice civile.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli eventuali strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutatosi nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione di una quota degli utili annuali e del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

TITOLO III SOCI

ART. 7 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, la cui attività e le cui produzioni concorrano al raggiungimento dell'oggetto sociale, con particolare riferimento al settore agricolo e zootecnico.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero rite-

nuto indispensabile per il buon funzionamento della società e tenuto conto dei limiti di legge.

ART. 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si devono indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti;

- a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; a tal fine il socio ha l'onere di comunicare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale variazione nel proprio domicilio e l'organo amministrativo ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente il libro soci.

ART. 9 QUOTE

Chi desidera divenire socio deve indicare la quota di capitale che intende sottoscrivere.

Il valore nominale di ogni quota non potrà essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento della intera quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo.

ART. 10 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando i dati anagrafici e la residenza dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio.

ART. 12

RECESSO

Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne richiesta motivata.

Spetta all'organo amministrativo accertare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve, entro dieci giorni dalla adozione del provvedimento di diniego, darne comunicazione al socio; il socio può, entro sessanta giorni dalla ricezione di detta comunicazione, proporre opposizione innanzi il tribunale.

La dichiarazione di recesso, ove accolta, sarà annotata a cura dell'organo amministrativo sul libro dei soci.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima ed, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; tuttavia, su richiesta dell'interessato, l'organo amministrativo può stabilire che anche con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 13

ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso dalla società, con deliberazione dell'organo amministrativo, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. si trovi nella situazione prevista dall'articolo 2531 del codice civile;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio alla società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;

4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società;
 5. svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
 6. non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
 7. sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
 8. senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale venga assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.
- Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'organo amministrativo dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio entro dieci giorni e da annotarsi sul libro dei soci.
- Avverso il provvedimento di esclusione, ed entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento, è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- Ulteriormente, il socio può proporre opposizione innanzi il tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della deliberazione assembleare che abbia confermato l'esclusione.
- Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 14 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. Gli eredi o legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, su loro richiesta, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 15 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale a norma di legge.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivati a carico di esso socio dalla operazione in corso.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro tre anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,

diventa operativo; le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

Se una frazione della quota è stata eventualmente assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies codice civile, la liquidazione di detta frazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni due.

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

TITOLO IV PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 16 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile costituita dagli accantonamenti annui previsti dalla legge e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi o legatari del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, od in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge od investimenti;
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) dalle riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 17 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

ART. 18 BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili.

ART. 19 RISTORNI

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'organo amministrativo ne determina l'ammontare in relazione ed in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, anche in conformità a quanto previsto da eventuale apposito regolamento, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

- liquidazione diretta immediata o rateizzata;
- aumento gratuito di capitale sociale.

ART. 20

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

- a)** almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali al fondo di riserva legale indivisibile;
- b)** una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità di cui alla legge n. 59/1992 ed eventuali modifiche;
- c)** una quota per la eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni di legge;
- d)** una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 2514 del codice civile.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 del codice civile.

E' fatto divieto di distribuire dividendi se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

L'assemblea può comunque deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale, dedotta la quota da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 21

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- il presidente ed il vice-presidente;
- il collegio sindacale, se nominato.

ASSEMBLEA

ART. 22

DEFINIZIONE

L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano

tutti i soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

ART. 23

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono convocate di regola presso la sede sociale; possono essere convocate anche altrove, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a centoottanta giorni, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio le ragioni della dilazione.

L'assemblea ha altresì luogo quante altre volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal collegio sindacale se esistente o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata. In caso di impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale. Si applica comunque il disposto dell'art.2539, secondo comma, codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione, mediante avviso da affiggersi nella sede sociale e da recapitarsi a tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed agli altri aventi diritto all'intervento, mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o messaggio di posta elettronica certificata od altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e siano presenti, od informati della riunione, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le assemblee sono presiedute dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di suo impedimento, dal vice presidente; in caso di impedimento di tutti, l'assemblea, a maggioranza dei presenti, designa un socio quale presidente; l'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 24

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili ed i ristorni;
4. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi, nel rispetto delle norme di legge;
5. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sulla approvazione dei regolamenti interni volti a disciplinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra soci e società, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Sono fatte salve le norme di legge che, per determinate deliberazioni, prevedono diverse e specifiche maggioranze.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 25 COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un socio amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, in maggioranza soci. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori o l'amministratore unico durano in carica fino a dimissioni o revoca o per il periodo di tempo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, salvo che vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

ART. 26 POTERI

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione hanno i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Spetta all'organo amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, e per gli altri collaboratori della società;
- nominare, ove ritenuto opportuno, il direttore della società;
- redigere i bilanci;
- predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare, purché consentite alla cooperativa dalle norme di legge; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui essa aderisce;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente od a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

L'organo amministrativo è autorizzato ad acquistare o rimborsare quote della cooperativa, purché sussistano tutte le condizioni di legge e nei limiti stabiliti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti previsti dalla legge, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve, nella relazione sulla gestione, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 codice civile

ART. 27

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Il consiglio è validamente riunito ed in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in apposito libro, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 28

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito all'organo amministrativo è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente del consiglio di amministrazione, al vice-presidente in caso di assenza od impedimento del primo o all'amministratore unico.

Di fronte ai terzi la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se nominato.

Il legale rappresentante è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

ART. 29

COLLEGIO SINDACALE

Quando è obbligatorio per legge, l'assemblea dei soci provvede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi

e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed ha tutti i poteri previsti dalla legge.

ART. 30
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2484 del codice civile esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria dei soci nomina l'unico o più liquidatori, determina i poteri e le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotto soltanto il capitale versato, eventualmente rivalutato nel rispetto delle norme e delle condizioni di legge, e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31
NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to: Vitale Gattuso n.q.
Ugo Crescimanno notaio